

ACCORDO CIMO – ANMDO

e

ISTITUZIONE SETTORE SPECIFICO A.N.M.D.O.

Premesso che A.N.M.D.O. – l'Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere svolge attività sindacale di tutela sindacale che s'identifica con la rappresentanza sindacale dei soci ordinari, di cui all' art. 4 dello statuto vigente, delle aziende sanitarie e d'altri enti pubblici e privati, e alla tutela del loro ruolo, che gli accordi convenzionali con altre associazioni sindacali sono conclusi all'unico circoscritto fine del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale e dell'ammissione partecipativa al tavolo di contrattazione collettiva con la parte pubblica rappresentata dall'ARAN, garantendo il mantenimento dell'indipendenza, dell'autonomia organizzativa, gestionale e operativa dell'Associazione, esclusa qualsivoglia possibilità d'ingerenza dell'ente terzo a tal fine convenzionato.

Considerato che CIMO - il Sindacato dei Medici è un Sindacato rappresentativo della dipendenza pubblica del SSN ed è titolato alla rappresentanza nelle Sedi Istituzionali sia in ambito nazionale, che regionale, che aziendale del Servizio Sanitario.

Attesa l'esigenza di A.N.M.D.O. di aumentare l'impatto della rappresentanza politica nelle sedi istituzionali nazionali e regionali con l'obiettivo di accrescere la tutela professionale degli iscritti e aumentare l'impatto delle iniziative per la categoria

Rilevato che CIMO intende ampliare e rafforzare il proprio livello di interlocuzione istituzionale a tutela dei diritti dei medici della dipendenza attraverso una più forte rappresentatività in ambito ARAN.

Vista la decisione assunta dal comitato esecutivo direttivo A.N.M.D.O., delegato ad apportare allo statuto tutte le modifiche organizzative e strutturali, che si rendessero necessarie in base all'articolo 29 dello statuto vigente e che dovranno in seguito essere ratificate dall'assemblea nazionale.

Vista la decisione assunta dalla Direzione Nazionale di CIMO del 09/10/2021, con cui è stata approvata all'unanimità l'adesione di A.N.M.D.O. alla CIMO su richiesta del Presidente, con la istituzione del Settore Specifico A.N.M.D.O.

Vista la decisione assunta dall'Assemblea Nazionale di A.N.M.D.O. del 9 dicembre 2021 con cui è stata deliberata l'adesione della Organizzazione Sindacale a CIMO e la costituzione, nel suo ambito, del Settore Specifico A.N.M.D.O. si allega verbale del Notaio Roberto Moscatiello registrato in data 10 dicembre 2021 n. 62446 serie 1T.

Preso atto che CIMO – Il Sindacato dei Medici ha dato vita con FESMED alla Federazione CIMO-FESMED cui sono state conferite le deleghe di rappresentanza sindacale dei propri iscritti titolari di un rapporto di dipendenza con Aziende ed Enti del SSN e che, per effetto dell’adesione di ANMDO a CIMO, anche le deleghe di ANMDO saranno conferite alla Federazione CIMO-FESMED con contestuale rinuncia – da parte di ANMDO in proprio - allo svolgimento di attività sindacale (che proseguirà – per i rapporti di dipendenza pubblica dal SSN -nell’ambito della Federazione), impregiudicata ogni altra attività istituzionale di ANMDO quale Settore Specifico di CIMO.

CIMO e ANMDO, come infra rappresentate e sulla scorta delle deliberazioni assunte dai rispettivi Organismi competenti, stipulano il seguente accordo.

Art.1

Denominazione e rappresentatività

E’ costituito, ai sensi dell’art. 9 comma 1 Statuto CIMO, il Settore Specifico A.N.M.D.O. cui afferiscono tutti medici iscritti all’Associazione qualunque sia la natura del rapporto di cui sono parte ovvero il soggetto, persona fisica o giuridica, a favore del quale svolgono attività professionale.

La rappresentatività del Settore Specifico avviene per il tramite degli Organi Istituzionali CIMO ovvero degli Organismi sovra associativi cui – per i dipendenti di Aziende o Enti del SSN - la medesima abbia ceduto le deleghe sindacali di propria titolarità.

Art. 2

Struttura

Il Settore A.N.M.D.O. è dotato di autonomia finanziaria.

Le quote di iscrizione ad A.N.M.D.O. restano in capo alla stessa Associazione e le quote dei nuovi iscritti-vengono accreditate attraverso specifico modulo di iscrizione CIMO-A.N.M.D.O. sul conto corrente dell’Associazione A.N.M.D.O.

Dal 01.01.2022, l’adesione avviene direttamente in capo alla Federazione CIMO-FESMED, con espresso riferimento al Dipartimento CIMO - Settore Specifico ANMDO cui compete la quota di iscrizione.

Per le spese di gestione A.N.M.D.O. versa a CIMO, su base trimestrale, una quota di euro 12 su base annua per ciascun iscritto.

Il Settore A.N.M.D.O. è dotato di autonomia organizzativa.

Il Settore Specifico può articolarsi in Sezioni Regionali.

Il Segretario Regionale A.N.M.D.O. partecipa all’attività e alle riunioni del Consiglio Regionale CIMO.

Il Responsabile Nazionale del Settore è il Presidente Nazionale pro-tempore di A.N.M.D.O.

Sono organi del Settore: la segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale di A.N.M.D.O. e, in ambito regionale, i Segretari Regionali per la tutela sindacale e legale di

A.N.M.D.O. laddove presenti.

Il Responsabile Nazionale del Settore è componente di diritto del Congresso Nazionale CIMO e partecipa alla Direzione Nazionale CIMO.

Il Segretario Sindacale nazionale A.N.M.D.O partecipa al Congresso Nazionale.

Art. 3

Sezioni Regionali

La Sezione Regionale, se costituita, è retta dal Presidente Regionale ANMDO ed è organizzata secondo quanto contenuto nell'articolo 12 del vigente statuto ANMDO

Art. 4

Presidente Nazionale del Settore Specifico A.N.M.D.O.

Il Presidente Nazionale del A.N.M.D.O.:

- a) rappresenta il Settore A.N.M.D.O. negli organismi CIMO;
- b) convoca e presiede gli organi del Settore Specifico;
- c) è garante dell'esecuzione delle delibere adottate dagli organi centrali; in caso di necessità ed urgenza assume decisioni, salvo ratifica dell'organo competente;
- d) promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi del Settore;
- e) provvede ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica sindacale.

Art. 5

Coordinatore Regionale del Settore Specifico A.N.M.D.O.

Il Coordinatore Regionale di A.N.M.D.O. - qualora sia costituita la Sezione Regionale ed esso sia designato – svolge, in sede regionale, le attività di cui alle lettere da a) a e) comprese dell'art. 4.

Art. 6

Partecipazione agli Organismi Istituzionali CIMO

I Segretari di Settore Regionale sono membri dei rispettivi Consigli Regionali CIMO. Eventuali ulteriori consiglieri, in rappresentanza del settore, vengono determinati secondo quanto previsto da eventuali accordi regionali con i pari organismi di CIMO.

Art. 7**Rappresentanza sindacale**

I Segretari regionali del Settore sono formalmente accreditati nelle delegazioni trattanti aziendali e regionali CIMO - e, per essa, nelle delegazioni trattanti della Federazione CIMO-FESMED - per le materie di rappresentanza della categoria ed esprimono parere obbligatorio sugli argomenti di interesse specifico.

Art. 8**Rimborsi spese**

Le spese per l'attività sindacale sono a carico del Settore Specifico A.N.M.D.O.

Le spese per la partecipazione del solo Responsabile Nazionale del Settore A.N.M.D.O. al Congresso Nazionale della CIMO sono a carico di CIMO.

Art. 9**Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Accordo e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento allo Statuto CIMO, allo statuto A.N.M.D.O. e alle norme di legge in materia.

Roma li 13/12/2021

Il Presidente Nazionale A.N.M.D.O.
Prof. Gianfranco FINZI



Il Presidente Nazionale CIMO
Dott. Guido QUICI

